

FAQ 1 del 29/07/2026 :

DOMANDA: *“Si chiede di chiarire se, nel caso in cui risulti accreditato un solo Ente, quest’ultimo sia obbligato a prendere in carico tutti gli utenti che abbiano prescelto la modalità di erogazione mediante soggetto accreditato, ovvero se la presa in carico debba intendersi limitata alla capacità organizzativa e strumentale risultante dai mezzi e dal personale dichiarati in sede di domanda, fermo restando il requisito minimo dei 100 studenti previsto dagli artt. 6 e 14 del Disciplinare”*

RISPOSTA del 29/07/2026

- Nel caso in cui risulti accreditato un solo Ente, quest’ultimo non è obbligato a prendere in carico tutti gli utenti che abbiano prescelto la modalità di erogazione mediante soggetto accreditato.

- La presa in carico non è da intendersi limitata al possesso della capacità organizzativa e strumentale risultante dai mezzi e dal personale dichiarati in sede di domanda, bensì l’Ente accreditato deve anche autodichiarare di garantire il Servizio di Trasporto Scolastico per almeno n. 100 studenti aventi diritto, come previsto all’art.14 punto 1 **“AFFIDABILITÀ E SOLIDITÀ DEL SOGGETTO EROGATORE”**

– **DIMENSIONE : Capacità Organizzativa.** Viene infatti specificato nella medesima dimensione di : *“Allegare l’elenco dei mezzi con i quali si intende svolgere il servizio” e “Allegare autodichiarazione a firma del Legale Rappresentante dell’Ente di possedere la capacità strumentale e organizzativa ad erogare il Servizio di Trasporto Scolastico per almeno n. 100 studenti aventi diritto”.*

Si ricorda, infine, che all’art. 21 del Disciplinare – Revoca e Rinuncia – viene evidenziato che: “...Il soggetto accreditato per l’A.S. 2026/2027 può dichiarare formale rinuncia all’erogazione del servizio entro il 15/08/2026 ...”; fermo restando quanto sopra chiarito.